

Fondo Pensione FNM



INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

(Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005)

Rendita a Durata Definita (dal 1° luglio 2026)

Prelievi Liberamente Determinabili (dal 1° luglio 2026)

Erogazione Frazionata (dal 31 ottobre 2026)

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensioneefnm.it
e-mail: fondopensioneefnm@fondopensioneefnm.it
PEC: fondopensioneefnm@legalmail.it

Avvertenze preliminari

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo Pensione FNM ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento Normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" (vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione), oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta e la parte residua erogata in una delle opzioni che seguono;
- rendita vitalizia;
- rendita a durata definita;
- prelievi liberamente determinabili;
- erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinvia al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili.

Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Il Fondo disciplina le condizioni e le modalità di accesso alla rendita vitalizia in tali situazioni.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto assicurativo. È possibile utilizzare i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo.

In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (in tali casi verrà aperta una nuova posizione che sarà gestita separatamente da quella con le prestazioni in corso di erogazione e gode di tutte le prerogative delle posizioni in fase di accumulo);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto/regolamento del Fondo pensione.

2.6 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.7 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria e si effettua compilando l'apposito modulo: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.8 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio statuto/regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi addebitati devono essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute (come riportati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito del Fondo).

3. La Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche principali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Si rinvia alla tabella al paragrafo 9.

Durata estesa. Se previsto dal regolamento del Fondo, l'aderente può richiedere che l'erogazione abbia una durata superiore alla vita attesa ISTAT. In tal caso la durata deve essere esplicitamente indicata nella richiesta di prestazione.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: $\text{Importo rata}(n) = \text{Montante disponibile alla data di liquidazione}(n) \div \text{Numero di rate residue}(n)$

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

La rendita a durata definita è erogata con periodicità annuale; nell'ipotesi in cui la rata annuale è di importo maggiore o uguale di €. 3.000 l'aderente può chiedere l'erogazione con periodicità trimestrale.

Per le richieste pervenute e validate dal Fondo entro il giorno 10 del mese la prima rata sarà erogata il giorno 15, o primo giorno lavorativo utile, del mese successivo.

3.5 Esempio numerico illustrativo – comparto azionario

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.

Anno	Montante prima dell'erogazione (€)	Numero quote prima dell'erogazione	Valore quota all'erogazione (€)	Rendimento Comparto	Montante all'erogazione (€)	Quote erogate (400)	Importo Erogato (€)
Anno 1	200.000	8.000	25,880	3,50%	207.040	400	10.352
Anno 2	196.688	7.600	26,398	2,00%	200.583	400	10.559
Anno 3	190.024	7.200	26,002	-1,50%	187.176	400	10.401
Anno 4	176.775	6.800	27,042	4,00%	183.848	400	10.817
Anno 5	173.031	6.400	27,853	3,00%	178.224	400	11.141
Anno 6	167.083	6.000	26,460	-5,00%	183.848	400	10.584
....							
Anno 20	14.947	1000	38,487	6,00%	15.395	400	15.395

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente.

Formula applicata: $\text{rata dell'anno } N = \text{montante disponibile post-rendimento} \div \text{numero di rate residue}$. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Esempio numerico illustrativo – comparto assicurativo

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.

Anno	Montante prima della rata (€)	Anni residui	Importo rata (€)	Montante residuo post rata (€)
Anno 1	200.000	20	10.000	190.000
Anno 2	194.332	19	10.228	184.104
Anno 3	188.302	18	10.461	177.841
Anno 4	181.896	17	10.700	171.196
Anno 5	175.099	16	10.944	164.155
Anno 6	167.898	15	11.193	156.705
....				
Anno 20	15.347	1	15.347	0,00

L'importo in euro varierà in base al rendimento tempo per tempo conseguito dalla Gestione assicurativa

3.7 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita,

non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate. Se si sceglie il comparto azionario per la gestione del montante accantonato il rischio di investimento è elevato, viceversa se si sceglie il comparto assicurativo per la gestione del montante accantonato il rischio di investimento è molto basso.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale con il venir meno della copertura nel restante periodo di pensionamento.

4. I Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche principali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto.

Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = **Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati**

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non rimosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione.

L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

Non sono concedibili prelievi liberamente determinabili di importo inferiore ad €. 3.000 al lordo delle imposte e tra una richiesta e la successiva devono trascorrere almeno 12 mesi.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo – comparto azionario

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.

Anno	Numero quote prima erogazione	Valore quota all' erogazione (€)	Rendimento del comparto	Montante all' erogazione (€)	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile (€)	Prelievo effettuato (€)	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo (€)	Note
Anno 1	8000	25,00		200.000	400	10.000	10.000	0	190.000	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88	3,50%	196.650	400	10.350	0	400	196.650	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39	2,00%	200.583	400	21.114	10.557	400	190.026	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7200	26,00	-1,50%	187.176	400	20.797	0	800	187.176	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04	4,00%	194.663	400	32.444	27.036	200	167.626	Prelievo superiore alla rata maturata
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno e può essere positivo o negativo in relazione all'andamento del comparto.

Il 'Max prelevabile' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Esempio numerico illustrativo – comparto assicurativo

Ipotesi: Montante accumulato 200.000 €; Durata teorica 20 anni; erogazione annuale; Valore rata annuale 10.000 €

Anno	Rata annuale maturata (€)	Plafond Teorico Progressivo (€)	Caso A: Nessun prelievo effettuato	Caso B: Prelievi variabili anno per anno
1	10.000	10.000	Disponibili 10.000 €	Disponibilità 10.000 € Prelievo anno 1: 4.000 € Residuo: 6.000 €
2	10.228	20.228	Disponibili 20.228 €	Disponibilità 16.228,00 € Prelievo anno 2: 7.000,00 € Residuo: 9.228 €
3	10.461	30.689	Disponibili 19.689 €	Disponibilità 19.689 € Prelievo anno 3: 0 € Residuo: 19.689 €
4	10.700	41.389	Disponibili 41.389 €	Disponibilità 30.389 € Prelievo anno 4: 15.000 € Residuo: 15.389 €
.....				
20	15.347	249.886	Disponibili 249.886 €	Disponibilità 249.886 € - somma prelievi Prelievo: Fino all'intero montante residuo Residuo: 0 €

L'importo in euro varierà in base al rendimento tempo per tempo conseguito dalla Gestione assicurativa

4.6 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

Se si sceglie il comparto azionario per la gestione del montante accantonato il tetto massimo prelevabile in euro varia con il variare del valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Se si sceglie il comparto assicurativo per la gestione del montante accantonato il rischio di investimento è molto basso.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche principali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua, ma è determinata autonomamente dall'aderente, con il limite normativo che prevede erogazioni per un minimo di cinque anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026
(rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo;
- la Designazione dei beneficiari.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: **Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)**

Per i Fondi che adottano una contabilità per quote, vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 Esempio numerico illustrativo – comparto azionario

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

5.4 Esempio numerico illustrativo – comparto assicurativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante prima della rata (€)	Anni residui	Importo rata (€)	Montante residuo post rata (€)
Inizio	200.000	10	—	
Anno 1	200.000	10	20.000	180.000
Anno 2	184.104	9	20.456	163.648
Anno 3	167.379	8	20.922	146.457
Anno 4	149.796	7	21.399	128.397
Anno 5	131.324	6	21.887	109.437
Anno 6	111.932	5	22.386	89.546
Anno 7	91.588	4	22.897	68.691
Anno 8	70.257	3	23.419	46.838
Anno 9	47.906	2	23.953	23.953
Anno 10	24.499	1	24.499	0

5.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita. Se si sceglie il comparto azionario per la gestione del montante accantonato il rischio di investimento è elevato, viceversa se si sceglie il comparto assicurativo per la gestione del montante accantonato il rischio di investimento è molto basso.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale con il venir meno della copertura nel restante periodo di pensionamento.

6. Caratteristiche principali delle tre nuove tipologie di prestazione

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata scelta dal socio	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico Assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**

*Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

**Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026

7. Periodo Transitorio

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del Fondo

«Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione».

Le modifiche allo statuto/regolamento del Fondo sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. Modalità di richiesta delle prestazioni

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

- Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
- Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
- Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.
- Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
- Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default ossia il Comparto Assicurativo).
- Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

9. Anni di speranza di vita per le nuove richieste fino al 31 dicembre 2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34	76	12
51	33	77	11
52	32	78	10
53	31	79	10
54	30	80	9
55	29	81	8
56	28	82	8
57	27	83	7
58	26	84	7
59	26	85	6
60	25	86	6
61	24	87	5
62	23	88	5
63	22	89	4
64	21	90	4
65	20	91	4
66	20	92	3
67	19	93	3
68	18	94	3
69	17	95	2
70	16	96	2
71	15	97	2
72	15	98	2
73	14	99	2
74	13	100	1
75	12	101	1